

se mai, il criterio demografico dovrebbe essere applicato in base agli elettori iscritti politicamente in una determinata circoscrizione, non in base al numero dei cittadini.

Si tenga anche conto che se la Commissione ha ritenuto, quanto meno, prematuro di dover dare il voto agli emigranti, anche gli emigranti che sono all'estero e non possono votare, hanno un numero di interessi che devono essere considerati presenti ed equivalenti a quelli dei cittadini che dal punto di vista anagrafico e demografico risultano presenti.

Perciò non possiamo seguire il criterio puramente meccanico, ma un criterio che tenga conto del numero e dell'importanza degli interessi dei rappresentati, perchè così veramente l'opera del rappresentante potrà validamente integrare le necessità della sua circoscrizione.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dall'onorevole Finzi...

*Voci.* Lo ritira.

PRESIDENTE. Onorevole Finzi, ritira il suo emendamento?

FINZI. Credevo che il mio emendamento fosse una conseguenza logica dello spirito e della sintesi politica del disegno di legge.

L'onorevole ministro ha detto di ritenere che sia invece una contraddizione, quindi lo ritiro.

CAPRINO. Allora non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sardi.

SARDI. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Caprino e alle dichiarazioni dell'onorevole ministro relativamente all'emendamento dell'onorevole Majorana.

*Voci.* Lo ritira.

PRESIDENTE. Onorevole Majorana, lei mantiene il suo emendamento?

MAJORANA. In omaggio alle dichiarazioni del Governo e a quello che avevo pur detto prima, ritiro il mio emendamento, però prendo atto, ed è questa la ragione del ritiro, della dichiarazione del Governo, per bocca del ministro degli interni, che cioè il criterio indicato nel mio emendamento sarà tenuto presente dal Governo come criterio fondamentale e principale nell'attuazione dell'articolo 40.

All'egregio collega Caprino che ha parlato in senso contrario, osservo che l'elemento territorio può avere tutta la importanza che si vuole, ma è nulla di fronte all'elemento uomo e che i collegi sono fatti di uomini e non di terra. (*Interruzioni*). Non sono mai mancati, nè mancheranno estesi territori i

quali abbiano un solo deputato, e città con breve territorio che abbiano quattro o cinque deputati. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. La Commissione prende atto dell'avvenuto ritiro dell'emendamento Majorana; ma di fronte alle considerazioni da lui fatte presenti, mantiene integre quelle esposte nella relazione scritta e che sono senza dubbio divise dalla maggioranza della Camera. (*Approvazioni*). Io devo aggiungere semplicemente che qui si fa una legge per il ritorno al collegio uninominale, non si fa una legge per l'applicazione del suffragio universale con le conseguenze della proporzionale. Ora il collegio uninominale avvicina l'eletto all'elettore. Non è la stessa cosa avvicinare l'eletto all'elettore a Roma o in una regione grande, come il Piemonte, e non è pertanto giusto che una grande provincia, magari topograficamente complessa ed accidentata debba avere una rappresentanza minore di quella di una sola città. Io porto poi il sussidio statistico. Nella mia provincia, Basilicata, dicono le statistiche che vi sono ben 32 mila elettori iscritti, ma emigrati in America. Onorevole Majorana, i collegi si fanno con gli uomini, ma si fanno soprattutto con gli elettori, anche se emigrati in America, ma aventi vitali interessi in Italia.

PRESIDENTE. Essendo ritirati i due emendamenti degli onorevoli Finzi e Majorana, metto a partito l'articolo 40.

(*È approvato*).

Art. 41.

« Il reparto del numero dei deputati per ogni provincia e la corrispondente circoscrizione dei collegi debbono essere riveduti per legge nella prima sessione che succede alla pubblicazione del decennale censimento della popolazione.

« *Il secondo comma, identico* ».

(*È approvato*).

Art. 42.

« I collegi elettorali sono convocati dal Re.

« Quando per qualsiasi causa resti vacante un collegio, si deve procedere all'elezione nel termine di quarantacinque giorni dalla data del messaggio del Presidente della Camera dei deputati, che partecipa al ministro dell'interno la vacanza.